

STATUTO ASSOCIATIVO

DUCATI CLUB ALESSANDRIA



Art. 1 – Denominazione e sede sociale

Si costituisce con il presente atto l'Associazione denominata "DUCATI CLUB ALESSANDRIA".
La sede legale dell'Associazione è stata costituita in Alessandria, Viale Michel n. 17.

Art. 2 – Durata

La durata dell'Associazione è stata fissata fino al giorno 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea in sessione straordinaria.

Art. 3 – Natura, caratteristiche e finalità

L'Associazione è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro, ha carattere assolutamente apolitico ed aconfessionale.

Lo scopo prefissato dell'Associazione è mirato ad incoraggiare, supportare e coordinare le attività culturali, sociali, ludiche e promozionali del marchio DUCATI.

In particolare l'Associazione si propone le seguenti finalità:

- coordinare e potenziare le attività rivolte ad accrescere l'entusiasmo e la passione dei proprietari delle moto DUCATI
- promuovere iniziative volte alla valorizzazione la storia ed il marchio DUCATI
- favorire il turismo motociclistico DUCATI
- incentivare e coordinare iniziative culturali, sociali e sportive di tutti gli associati, favorendo la collaborazione e l'armonia tra di loro.

Art. 4 – Organizzazione dell'Associazione

L'Associazione, nell'ambito della propria organizzazione interna, si ispira ai seguenti principi:

- eleggibilità libera degli organi amministrativi
- voto singolo, ai sensi dell'art. 2532 c.c.
- sovranità dell'assemblea dei soci
- idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni
- disciplina uniforme del rapporto associativo volto a garantire l'effettività del rapporto medesimo

Art. 5 – Requisiti e qualifiche degli Associati

Possono far parte dell'Associazione in qualità di Soci, così come specificato nell'art. 6 del presente Statuto, i soggetti che rispondano ad uno dei seguenti requisiti:

- ogni persona fisica che possieda in proprio almeno una moto DUCATI, di qualsiasi modello e/o anno di fabbricazione
- ogni Ente che possieda almeno una moto DUCATI, di qualsiasi modello e/o anno di fabbricazione, e si proponga di promuovere l'aggregazione dei possessori di moto DUCATI
- ogni soggetto che, benché privo di uno dei requisiti sopra elencati, si proponga di promuovere/sostenere l'entusiasmo e la passione per le moto DUCATI.

I requisiti indicati ai punti 1 e 2 conferiscono agli Associati la qualifica di Soci Ordinari, mentre il requisito di cui al punto 3 conferisce la qualifica di Socio Sostenitore.

Art. 6 – Ammissione degli associati

Per entrare a far parte dell'Associazione è necessario rivolgere apposita istanza scritta al Consiglio Direttivo, debitamente corredata dalla documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti necessari per conseguire la qualifica di socio ordinario o di socio sostenitore, secondo le modalità operative che verranno fissate con apposito regolamento dal Consiglio Direttivo, nel rispetto di quanto previsto dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo, valutata la documentazione prodotta, delibera secondo la propria discrezionalità nella prima riunione utile in merito all'ammissione del richiedente, tenuto conto delle caratteristiche personali e dei requisiti dimostrati.

L'esito viene comunicato all'interessato al termine della riunione.

L'eventuale diniego all'ammissione del richiedente deve essere motivato da validi e comprovati motivi.

Art. 7 – Diritti degli associati

Gli associati hanno diritto a:

- conseguire la tessera personale d'iscrizione alla Associazione, in qualità di socio ordinario o di socio sostenitore
- distinguersi come facenti parte dell'Associazione
- partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione
- partecipare all'assemblea dei soci, con diritto di proposta e di voto per i soci ordinari mentre con solo diritto di proposta i soci sostenitori

Art. 8 – Obblighi degli associati

Gli associati hanno l'obbligo di:

- versare la quota associativa
- partecipare attivamente all'Associazione, prestando a titolo gratuito la propria collaborazione per la miglior riuscita delle iniziative deliberate
- osservare il presente Statuto, le deliberazioni ed i regolamenti dell'Associazione
- non perseguire scopi contrari al presente Statuto o comunque compiere attività che possano creare turbativa o danno nei confronti della Associazione stessa.

Art. 9 – Perdita della qualità di socio

L'associato può perdere la propria qualifica per recesso volontario o per esclusione.

Il recesso volontario si manifesta mediante comunicazione scritta all'Associazione, con decorrenza dal momento di effettiva notifica e consegna della tessera personale.

In ogni caso l'associato resta obbligato al pagamento di tutte le quote associative maturate fino a quel momento in cui ha efficacia il recesso.

L'esclusione avviene mediante specifica deliberazione del Consiglio Direttivo, votata a maggioranza, qualora sia rilevata una delle seguenti cause:

- perdita dei requisiti che ne avevano determinato la nomina nell'associazione
- venga meno anche uno solo degli obblighi indicati al precedente art. 8

Il socio escluso deve restituire immediatamente la tessera personale d'iscrizione.

Art. 10 – Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da un fondo comune formato da:

- le quote associative

- i contributi annuali versati da Enti, privati e pubblici, eventualmente concessi
- sponsorizzazioni
- beni acquistati con i fondi di cui sopra e destinati allo scopo e finalità dell'Associazione
- qualunque altro bene che sia legittimamente pervenuto all'Associazione

E' fatto divieto suddividere, anche indirettamente, tra i soci il fondo comune, né pretendere la restituzione della quota associativa dell'anno corrente in caso di recesso.

Art. 11 – Quota associativa

L'ammontare della quota associativa è determinato -anno per anno- da una apposita delibera del Consiglio Direttivo.

Il pagamento della quota avviene per contanti presso i locali della sede sociale dell'Associazione.

Art. 12 – Gestione del fondo comune e rendiconto

La gestione del fondo comune è finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, senza alcuna ripartizione, anche indiretta, di utili o avanzi comunque denominati durante la vita dell'associazione.

E' pertanto esclusa la possibilità di restituzione della quota associativa in caso di recesso.

L'esercizio dell'Associazione si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo redige un rendiconto annuale secondo i corretti principi contabile e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il mese successivo.

Art. 13 - Organi dell'associazione

Sono organi essenziali ed obbligatori dell'Associazione:

1. I Soci fondatori
2. L'Assemblea
3. Il Presidente
4. Il Consiglio Direttivo

1) I Soci fondatori sono coloro i quali costituiscono e fondano l'Associazione, ne determinano le regole statutarie e coordinano le necessarie attività inerenti alla nascita della stessa.

2) L'assemblea degli associati è sovrana e ad essa possono partecipare tutti i soci regolarmente iscritti.

L'assemblea ha il compito di:

- eleggere il Presidente, il Vice Presidente ed i componenti del Consiglio Direttivo
- approvare il rendiconto annuale
- deliberare su ogni argomento che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle.

La convocazione dell'Assemblea avviene su iniziativa del Presidente, del Consiglio Direttivo o di almeno 1/3 degli associati e comunque almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve:

- essere inviato a tutti i soci con qualsiasi mezzo utile allo scopo, con almeno 7 gg. di anticipo rispetto alla data fissata
- contenere un ordine del giorno nel quale siano precisati gli argomenti di cui trattare
- essere prevista una eventuale data in seconda convocazione, nel caso in cui la prima non raggiunga il quorum necessario.

Ogni associato, ordinario o sostenitore, può partecipare all'Assemblea, anche mediante delega scritta ad altro associato, e presentare suggerimenti, proposte ed iniziative.

Solamente i soci ordinari possono votare gli argomenti all'ordine del giorno e quelli proposti nel corso della seduta.

Le votazioni valide sono espresse a maggioranza semplice dei soci ordinari (in proprio o per delega).

3) Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ad ogni effetto di legge.

Può essere nominato Presidente un qualsiasi associato ordinario a maggioranza semplice dei voti validamente espressi.

Il Presidente resta in carica per 2 anni ed è rieleggibile.

Il Vice Presidente, in assenza o sostituzione del Presidente, è investito degli stessi poteri di quello.

I compiti del Presidente sono i seguenti:

- presiedere l'Assemblea e nominare seduta stante il Segretario che ne redige verbale sul quale, al termine della seduta, deve essere posta la firma per approvazione da parte del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Segretario.
- indirizzare l'attività dell'Associazione
- dare concreta attuazione alle deliberazioni assunte
- in casi d'urgenza, prendere decisioni di competenza del Consiglio Direttivo, salvo poi richiederne la ratifica al Consiglio Direttivo stesso nella prima occasione utile

La carica di Presidente è a titolo gratuito.

4) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un minimo di 5 ad un massimo di 25 soci ordinari.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 2 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente (o dal Vice Presidente) che ne coordina l'attività.

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- realizzare gli scopi sociali, ponendo in essere ogni attività a ciò finalizzata
- redigere il rendiconto annuale
- assumere ogni deliberazione e regolamento che permetta la realizzazione degli scopi sociali
- determinare l'ammontare della quota associativa
- deliberare in merito all'ammissione dei soci, sia quali soci ordinari sia quali soci sostenitori
- deliberare in merito all'esclusione degli associati, nei casi previsti nel presente statuto
- deliberare su qualsiasi altra materia che sia attribuita, anche per analogia, alla sua competenza

Il Consiglio Direttivo viene convocato con qualsiasi forma dal Presidente, dal Vice Presidente o da almeno 2 componenti del Consiglio stesso, ed è in grado di deliberare qualora siano presenti almeno la metà di tutti i membri del Consiglio stesso.

In ogni caso deve essere convocato almeno due volte l'anno.

Il Presidente nomina un Segretario che redige il verbale della seduta, su cui deve essere apposta la firma per approvazione del Presidente, del Segretario e di tutti i membri presenti del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti.

Art. 14 - Scioglimento dell'associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con il voto favorevole di almeno una maggioranza qualificata dei 3/4 degli associati.

Le passività esistenti e tutti gli impegni validamente assunti dall'Associazione devono essere soddisfatti prioritariamente con il fondo comune.

Art. 15 - Modifiche allo statuto - Rinvio

Il presente statuto potrà essere modificato esclusivamente con apposita deliberazione assunta dall'Assemblea, con il voto favorevole di almeno una maggioranza qualificata dei 2/3 degli associati.

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente statuto, si rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia.

Alessandria, li 02/04/2007

DUCATI CLUB ALESSANDRIA